

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1729

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PANI, BOCCHI, CASALINO, BALDASSARI, CALAMINICI,  
COMINATO LUCIA, CUFFARO, FORTE SALVATORE, GRA-  
DI, MANFREDINI, MONTELEONE, OTTAVIANO, PERNICE,  
TAMBURINI, VIGNOLA**

*Presentata il 20 maggio 1980*

Norme per la soppressione delle assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello nelle ferrovie in concessione e nei servizi della navigazione interna e sistemazione del relativo personale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1969 fu istituita una Commissione per lo studio dei problemi tecnici, giuridici e finanziari delle ferrotramvie in concessione nonché di quelle dei servizi della navigazione interna, ciò anche in riferimento al voto unanime dell'ottobre 1968 della VIII Commissione permanente del Senato con il quale il Governo era stato invitato ad adottare provvedimenti perché gli assuntori potessero usufruire di un trattamento giuridico ed economico conforme alle norme che disciplinano il rapporto di impiego del personale delle aziende.

A tutto oggi sono 29 le aziende ferrotramviarie dotate di assuntorie con un

impiego di circa 1.500 assuntori dei quali circa 500 di stazione, fermata o scalo di navigazione interna e circa 1.000 di passaggio a livello; a questi devono aggiungersi 700 coadiutori per un totale di circa 2.200 unità.

Gli assuntori di stazione, di fermata e degli scali della navigazione interna, svolgono mansioni di biglietteria, ricevimento e spedizione della merce, pulizia, custodia e sorveglianza dei locali, impianti e piazzali, del materiale rotabile, in alcuni casi azionano dispositivi concernenti la marcia dei treni.

Gli assuntori di passaggio a livello presenziano al passaggio dei treni, assicu-

rano la protezione dei medesimi con appositi segnali e provvedono alla manutenzione degli impianti.

Da quanto sopra emerge che le mansioni svolte dagli assuntori non sono dissimili da quelle esplicate dagli altri dipendenti aziendali, per cui non appare giustificata, in una stessa azienda, l'esistenza di una categoria di personale con diverso trattamento giuridico, economico e previdenziale.

È poi da aggiungere che l'applicazione della legge 3 febbraio 1965, n. 14, ha dato luogo a molteplici inconvenienti.

Anzitutto il rapporto di lavoro degli assuntori riconosciuto legittimo dalla Corte costituzionale, con sentenza del 12 aprile 1967, impedisce agli stessi di godere di istituti tipici del lavoro subordinato, qua-

li gli assegni familiari, l'indennità di anzianità, gli scatti di stipendio, dei quali invece godono i coadiutori che svolgono le stesse mansioni ma sono considerati lavoratori subordinati.

Tenuto conto quindi della incertezza sullo stato giuridico degli assuntori, coadiutori, della difficoltà di applicazione della legge n. 14 del 1965 e della affinità tra le funzioni degli assuntori e quelle degli agenti, e in analogia con quanto disposto con legge 7 ottobre 1969, n. 747, per gli assuntori dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si ritiene che trattamento analogo possa essere riservato agli assuntori di stazione, di passaggio a livello delle ferrovie secondarie e della navigazione interna, riconoscendo loro il diritto di essere inquadrati come personale di ruolo.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello delle ferrovie in concessione e degli scali nei servizi della navigazione interna di cui alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, sono soppresse.

Entro lo stesso termine sono risolti i rapporti contrattuali tra le aziende e gli assuntori e fra questi ultimi e i loro coadiutori.

### ART. 2.

Gli assuntori di fermata, di stazione e degli scali della navigazione interna, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono, a domanda, assunti in servizio di prova, tra il personale di ruolo delle aziende di appartenenza, sempreché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.

Al detto personale è assegnata la qualifica equipollente a quella rivestita dagli agenti di ruolo svolgenti analoghe mansioni.

La domanda di assunzione deve essere presentata dall'interessato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il servizio già prestato in assuntoria è valido ai soli fini del compimento del periodo di prova previsto dall'articolo 13 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

### ART. 3.

Gli assuntori di passaggio a livello e i loro coadiutori, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono assunti a domanda, tra il personale delle aziende di appartenenza, con la qualifica equipollente a quella rivestita dagli agenti di ruolo svolgenti analoghe mansioni, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 4.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La domanda deve essere presentata dall'interessato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 4.

I requisiti per le assunzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sono:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) idoneità fisica da accertare secondo i criteri delle visite mediche di revisione;
- c) età non superiore a 55 anni e 6 mesi se uomini, ed a 50 anni e 6 mesi se donne, all'entrata in vigore della presente legge, in deroga, per le assunzioni di ruolo, al punto 2° dell'articolo 10 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ferme restando le eccezioni contemplate dallo stesso punto 2°.

## ART. 5.

All'atto dell'assunzione in ruolo per il periodo di prova, gli ex assuntori di stazione, di fermata e degli scali di navigazione interna nonché gli assuntori di passaggio a livello ed i loro coadiutori sono iscritti al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi in concessione; essi possono riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri in vigore per il Fondo medesimo all'atto della presentazione della relativa domanda, il periodo di servizio prestato nelle assuntorie e coperto di contribuzioni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

## ART. 6.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono da considerare a tutti gli effetti oneri di esercizio.

## ART. 7.

Le norme della legge 3 febbraio 1965, n. 14, in contrasto con la presente legge sono abrogate.